SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 345

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, KESSLER e GALLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno

ONOREVOLI SENATORI. – La misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno è regolata dalle disposizioni del terzo e del quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

All'obbligo di soggiorno si ricorre quando sussistano casi di grave pericolosità e sia accertata la non idoneità di altre misure di prevenzione di natura personale o patrimoniale.

Le modalità di attuazione della misura di prevenzione in parola e le difficoltà e conseguenze della sua applicazione hanno ripetutamente suscitato notevoli e fondate riserve.

Con l'atto Senato n. 678 della IX legislatura l'iniziativa parlamentare ha infatti proposto la soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, ma lo scioglimento anticipato delle Camere ha provocato la decadenza anche di tale disegno di legge, il cui contenuto si intende oggi riprendere.

Anche recentemente la revisione del vigente sistema è stata richiesta fermamente da amministratori locali con delibere di consigli comunali che raccolgono le preoccupazioni per la pacifica e civile convivenza delle rispettive comunità.

Il vigente sistema penalizza le comunità minori, in quanto pone a loro carico oneri finanziari non agevolmente sopportabili e non compensati; le modeste dimensioni degli uffici di polizia delle sedi designate non garantiscono una efficace opera di controllo e di

sorveglianza; talora anche le strutture ricettive locali rendono problematica l'applicazione della misura di prevenzione.

Ciò avviene in quanto vaste zone del territorio nazionale sono di fatto escluse da sedi di soggiornanti obbligati per la precarietà delle loro condizioni socio-economiche, per l'esistenza di emergenze dovute a calamità naturali, per l'elevato indice di criminalità e per diversi motivi di sicurezza.

La finalità originaria della misura di prevenzione, volta ad isolare persone socialmente pericolose e ad impedire così la loro predisposizione a delinquere, non appare più raggiungibile con l'obbligo di soggiorno, anche a non voler considerare i disagi delle comunità minori.

L'associazionismo criminale è, infatti, dotato di una organizzazione che interessa e supera tutto il territorio nazionale e si vale di collegamenti moderni, di ingenti mezzi, di solidarietà capaci di utilizzare e sviluppare tutte le potenzialità, ovunque collocate: i minori centri, spesso con nuova o radicata vocazione turistica o nelle vicinanze di frequentate località turistiche, sono inadatti a isolare persone socialmente pericolose, ma anzi totalmente soggette alle occasioni di delinquere.

La persona destinata al soggiorno obbligato può divenire, come spesso è divenuta, mezzo di espansione e di diffusione dell'attività criminale in zone del Paese sinora rimaste estranee al dilagare della criminalità e che desiderano non venire coinvolte nelle maglie della violenza e del disordine.

Il presente disegno di legge si fa carico delle preoccupazioni e delle esigenze illustrate per le considerazioni esposte, con la proposta della soppressione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, con l'abrogazione delle disposizioni che lo reggono, citate in premessa, e di tutte le altre disposizioni che riguardano l'attuazione dell'istituto di cui si propone la soppressione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono abrogate.

2. Tutte le disposizioni incompatibili con la norma di cui al comma 1 sono abrogate.